

REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI FINANZIARI: PROGETTI IN CORSO

(situazione e prospettive al 25 gennaio 2017)

Progetto	Livello di regolamentazione	Situazione e prossime tappe		
		Consultazione / indagine conoscitiva	Adozione	Entrata in vigore prevista
Intersettoriale				
<p>Servizi finanziari e istituti finanziari *</p> <p>Il 14 dicembre 2016 il Consiglio degli Stati ha approvato la legge sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin). La deliberazione in seno al Consiglio nazionale è prevista per la primavera del 2017. Con la LSF vengono disciplinate le condizioni per la fornitura di servizi finanziari e l'offerta di strumenti finanziari (norme di comportamento al <i>point of sale</i> e obbligo di pubblicare un prospetto). Inoltre, le norme in materia di vigilanza per gestori patrimoniali, gestori di patrimoni collettivi, direzioni dei fondi e società di intermediazione mobiliare vengono ora accorpate nella legge sugli istituti finanziari (LIFin). In via aggiuntiva deve essere creata una nuova categoria di autorizzazione per gli innovatori in ambito finanziario.</p>	legge	T3/14	aperta	17/18
<p>Pubblicità delle partecipazioni significative (OInFi-FINMA)</p> <p>Con la legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) è stato adeguato anche l'obbligo di comunicazione per le partecipazioni significative in società quotate in borsa. Oltre all'avente economicamente diritto a tali partecipazioni, ora sottostanno all'obbligo di comunicazione anche i terzi autorizzati a esercitare liberamente i diritti di voto in misura corrispondente (art. 120 LInFi). Tale obbligo di comunicazione è stato concretizzato nell'ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria (OInFi-FINMA). In ragione di alcune criticità nell'applicazione, nell'autunno del 2016 la FINMA ha sottoposto a discussione una modifica della disposizione transitoria dell'OInFi-FINMA.</p>	ordinanza	T3/16	T4/16	T1/17
<p>Outsourcing</p> <p>L'importanza dell'esternalizzazione nel settore bancario e assicurativo è crescente, motivo per cui la FINMA ha rielaborato le disposizioni della finora vigente Circolare «Outsourcing - banche». La circolare disciplina il trattamento dei servizi esternalizzati delle banche e ora anche delle assicurazioni. Inoltre, alle banche di rilevanza sistemica vengono poste esigenze più stringenti per quanto concerne l'esternalizzazione di servizi cruciali. La prassi in materia di vigilanza basata sui principi e sulla neutralità tecnologica è stata mantenuta e il testo della circolare snellito. Ove ritenuto opportuno, le esigenze poste alle banche, ai commercianti di valori mobiliari e ora anche alle imprese di assicurazione vengono uniformate. Ne derivano in parte delle agevolazioni per le imprese di assicurazione.</p>	circolare	T4/16	aperta	Q1/18
<p>Infrastrutture del mercato finanziario</p> <p>La legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) è entrata in vigore il 1° gennaio 2016. Contestualmente alla legge sono entrate in vigore anche l'ordinanza del Consiglio federale (OInFi), l'ordinanza della FINMA (OInFi-FINMA) e l'ordinanza sulla Banca nazionale (OBN) rivista. Il pacchetto LInFi comporta la necessità di apportare una serie di adeguamenti all'attuale dispositivo normativo della FINMA; in particolare occorre rielaborare la Circolare 08/11 «Obbligo di dichiarazione delle operazioni su valori mobiliari» e la Circolare «Giornale dei valori mobiliari» e redigere una nuova circolare concernente i sistemi organizzati di negoziazione (<i>Organised Trading Facility</i>, OTF).</p>	circolare	T3/16	T1/17	T1/18

*Il contenuto e lo stato dei più importanti progetti normativi che non rientrano nell'ambito di competenza della FINMA possono essere consultati sul sito Internet del DFF (www.efd.admin.ch > Temi > Economia, Moneta, Piazza finanziaria).

Progetto	Livello di regolamentazione	Situazione e prossime tappe		
		Consultazione / indagine conoscitiva	Adozione	Entrata in vigore prevista
Banche				
<p>Too big to fail *</p> <p>Per quanto concerne le banche di rilevanza sistemica che non operano a livello internazionale, l'impostazione dei loro piani di emergenza in situazioni <i>gone concern</i> non è ancora stata definita. La concreta necessità di esigenze <i>gone concern</i> per queste banche sarà oggetto del prossimo rapporto di valutazione del Consiglio federale, che secondo l'articolo 52 della legge sulle banche (LBCR) deve essere approvato entro fine febbraio 2017.</p>	legge	aperta	aperta	aperta
<p>Basilea III - standard in materia di fondi propri *</p> <p>Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) ha emanato nuovi standard nei seguenti ambiti: <i>leverage ratio</i>, rischi di tasso d'interesse nel portafoglio bancario e pubblicazione. Dal 2018 l'indice di leva finanziaria costituirà, nella misura di almeno il 3%, un parametro regolamentare che dovrà essere obbligatoriamente rispettato. In questo contesto, l'ordinanza sui fondi propri (OFoP) e la Circolare «Leverage ratio» dovranno essere adeguate.</p> <p>Inoltre, per la prima volta il Comitato di Basilea ha emanato standard dettagliati in materia di ripartizione dei rischi, che devono essere introdotti con effetto dal 1° gennaio 2019. Il recepimento di tali modifiche comporta la necessità di apportare ulteriori adeguamenti all'ordinanza sui fondi propri (OFoP) e alla Circolare «Ripartizione dei rischi – banche».</p> <p>Per applicare gli standard aggiornati in materia di rischi di tasso di interesse, la Circolare «Rischi di tasso di interesse – banche» deve essere sottoposta a revisione. Nell'attuale contesto di tassi di interesse bassi, tali standard rivestono fondamentale importanza. In materia di pubblicazione occorre procedere all'attuazione della cosiddetta fase II mediante una revisione parziale della Circolare 16/1 «Pubblicazione – banche». Ciò concerne in primo luogo le grandi banche (p. es. per quanto riguarda i requisiti in materia di pubblicazione in relazione alla TLAC). Di conseguenza, l'indagine conoscitiva deve essere avviata nel terzo trimestre del 2017.</p> <p>Occorre inoltre applicare gli esiti del Fundamental Review of the Trading Book alle prescrizioni sul mercato di BCBS. Ciò comporta la necessità di adeguare l'ordinanza sui fondi propri (OFoP) e la Circolare «Rischi di mercato – banche» entro la fine del 2019.</p>	ordinanza circolare	T2/16	T4/17	T1/18
	ordinanza circolare	T2/17	T4/17	T1/19
	circolare	T3/17	T4/17	T1/18
	circolare	T1/18	T1/18	T4/19
<p>Basilea III - standard in materia di liquidità *</p> <p>Nel quadro della regolamentazione in materia di liquidità di Basilea III, dopo l'introduzione del <i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR) nel 2015 deve ora essere introdotto anche il <i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR) come seconda esigenza minima di liquidità per le banche. A tale scopo l'ordinanza sulla liquidità (OLiq) deve essere sottoposta a revisione. Nel contempo occorre integrare nella Circolare «Rischi di liquidità – banche» le disposizioni di esecuzione concernenti il NSFR.</p> <p>Inoltre, nel 2016 la FINMA ha svolto una valutazione ex-post sul LCR, in seguito alla quale verrà rielaborata sia l'OLiq sia la Circolare «Rischio di liquidità – banche». Il principio di proporzionalità deve essere applicato in maniera ancora più coerente.</p>	ordinanza circolare	T1/17	T2/17	T1/18
<p>Differimento della disdetta di contratti (OIB-FINMA)</p> <p>L'art. 12 cpv. 2^{bis} dell'ordinanza sulle banche (OBCR), entrato in vigore il 1° gennaio 2016, obbliga le banche svizzere a concludere nuovi contratti che sottostanno al diritto estero o prevedono un foro estero soltanto se le controparti riconoscono preventivamente in via contrattuale un eventuale differimento della disdetta di contratti ordinato dalla FINMA (cosiddetto <i>stay</i>). Al fine di concretizzare i corrispondenti obblighi e di creare, per i soggetti interessati, ulteriore certezza del diritto nell'applicazione, nell'ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria (OIB-FINMA) vengono introdotte snelle disposizioni di esecuzione allineate agli standard internazionali.</p>	ordinanza	T3/16	T1/17	T2/17
<p>Corporate governance</p> <p>La FINMA concentra per le banche le esigenze prudenziali poste in materia di <i>corporate governance</i>, sistema di controllo interno e gestione del rischio. A tale scopo ha accorpato diverse disposizioni nella Circolare «<i>Corporate governance</i> – banche» e adeguato le norme alle più recenti conoscenze ottenute con la crisi finanziaria nonché agli standard internazionali rivisti.</p>	circolare	T1/16	T3/16	T3/17

*Il contenuto e lo stato dei più importanti progetti normativi che non rientrano nell'ambito di competenza della FINMA possono essere consultati sul sito Internet del DFF (www.efd.admin.ch > Temi > Economia, Moneta, Piazza finanziaria).

Progetto	Livello di regolamentazione	Situazione e prossime tappe		
		Consultazione / indagine conoscitiva	Adozione	Entrata in vigore prevista
Assicurazioni				
Contratti d'assicurazione *				
La legge sul contratto d'assicurazione (LCA) ha più di 100 anni. Essa disciplina il rapporto contrattuale tra le assicurazioni e i loro clienti. Una prima revisione parziale entrata in vigore il 1° gennaio 2006 ha permesso di soddisfare una serie di richieste urgenti in materia di protezione dei consumatori. Con la revisione totale si volevano soprattutto rafforzare i diritti degli assicurati. Tuttavia, dopo il Consiglio nazionale anche il Consiglio degli Stati si è espresso contro un'ampia riforma della LCA, ritenendo che le proposte del Consiglio federale andassero troppo oltre. Malgrado ciò, nel marzo del 2013 l'Esecutivo è stato incaricato di elaborare una revisione parziale. Il relativo avamprogetto è stato posto in consultazione il 6 luglio 2016.	legge	T3/16	aperta	aperta
Diritto in materia di vigilanza sulle assicurazioni *				
Il 7 settembre 2016 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di elaborare un progetto di consultazione concernente la revisione della LSA. Il contenuto del progetto consiste in una nuova calibrazione dell'intensità della regolamentazione e della vigilanza alla necessità di protezione degli assicurati come pure nell'introduzione di un diritto in materia di risanamento per le imprese di assicurazione e delle norme originariamente previste nella LSF in relazione agli obblighi di diligenza nella fornitura di servizi finanziari da parte delle imprese di assicurazione.	legge	aperta	aperta	aperta

*Il contenuto e lo stato dei più importanti progetti normativi che non rientrano nell'ambito di competenza della FINMA possono essere consultati sul sito Internet del DFF (www.efd.admin.ch > Temi > Economia, Moneta, Piazza finanziaria).